

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2882

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PIRO, ORCIARI, COLUCCI, CAVICCHIOLI, D'AMATO CARLO,
D'ADDARIO, BREDA, NONNE, ARTIOLI, PIETRINI**

Presentata il 16 giugno 1988

Riequilibrio delle gestioni assicurative INAIL, ristrutturazione dell'Istituto e rivalutazione annuale della rendita INAIL

ONOREVOLI COLLEGHI! — La categoria dei mutilati ed invalidi del lavoro non è più disposta a tollerare ulteriori rinvii per il ripristino di una cadenza, quella annuale, che non trova comunque eguali in altre indicizzazioni; inoltre, la cadenza biennale, anche prescindendo dal danno che arreca agli infortunati e dalla profonda ingiustizia che rappresenta nei loro confronti, non appare strumento idoneo per la risoluzione dei problemi economici dell'INAIL, provocati esclusivamente da una mancata crescita delle entrate per la gestione industria, e per la gestione agricoltura da un incongruo rapporto tra prestazioni erogate e contributi riscossi; premesso che il problema della copertura della spesa derivante dal ripristino della cadenza annuale è un « falso problema », creato sia con la mancata revisione della tariffa dei premi, più volte rinviata, sia con il tentativo di risolvere il problema peggiorando il livello delle prestazioni,

appare evidente, alla luce di quanto esposto al punto precedente, che la copertura di spesa nel caso di approvazione dei provvedimenti, dovrà essere garantita attraverso un incremento delle entrate dell'INAIL: per la gestione industria rivedendo la già ricordata tariffa dei premi, per la gestione agricoltura, riducendo gradualmente, fino ad eliminarla, la forbice esistente nel rapporto tra prestazione e contributi e prevedendo, nel contempo, che lo Stato intervenga a ripianare il disavanzo annuale di gestione, secondo le risultanze dei conti consuntivi; unitamente a quelle sopra descritte, si ritiene che debbano essere anche assunte ulteriori misure tese al riequilibrio economico dell'INAIL ed al riguardo si segnala l'opportunità che lo Stato assuma a proprio carico il disavanzo accumulato dalla gestione agricoltura a tutto il 13 dicembre 1987, ed i disavanzi annuali di gestione, sulla base delle risultanze dei conti consuntivi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Modifiche alla legge 28 febbraio 1986, n. 41).

1. All'articolo 20, comma 3, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, le parole: « sono fissate, qualora intervenga una variazione non inferiore al 10 per cento delle retribuzioni precedentemente stabilite, ogni biennio » sono sostituite dalle parole: « sono fissate ogni anno qualora intervenga una variazione non inferiore al 5 per cento delle retribuzioni precedentemente stabilite ».

2. All'articolo 20, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, le parole: « qualora intervenga una variazione non inferiore al 10 per cento » sono sostituite dalle parole: « qualora intervenga una variazione non inferiore al 5 per cento ».

3. All'articolo 20, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, le parole: « le variazioni inferiori al 10 per cento » sono sostituite dalle parole: « le variazioni inferiori al 5 per cento ».

ART. 2.

(Esonero dell'INAIL dall'obbligo di versare le somme a qualsiasi titolo incassate alla tesoreria centrale dello Stato).

1. Le disposizioni previste dall'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, come da ultimo modificato dall'articolo 3 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, non si applicano all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

2. L'INAIL è conseguentemente escluso dal novero degli enti indicati nella tabella B annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.

ART. 3.

(Onere finanziario).

1. All'onere finanziario derivante dalla presente legge per il 1989 si provvede a carico del bilancio dell'INAIL ed all'onere per gli anni successivi con la rideterminazione delle tariffe dei premi INAIL.

ART. 4.

(Risanamento della gestione INAIL per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali in agricoltura).

1. Al fine di consentire il riordino del sistema assicurativo degli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in agricoltura, il disavanzo patrimoniale accumulato dalla relativa gestione dell'INAIL fino al 31 dicembre 1987 è assunto a carico dello Stato.

2. Il disavanzo di cui al comma 1 è ripianato secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro, il quale fissa, all'uopo, un apposito piano di ammortamento.